

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 254/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2121]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Dopo il punto 106 [regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «107. **32014 R 0669**: regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62).
108. **32014 R 0754**: regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pediococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 669/2014 e (UE) n. 754/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

